

STATUTO

**MEDIAZIONE - INTEGRAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA TARVISIO 21

Numero REA: VA - 273991

Codice fiscale: 02644200129

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 58535 di repertorio

Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -SCOPI

ART. 1.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8.11.1991 n. 381, è costituita una società Cooperativa Sociale denominata:

"MEDIAZIONE - INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

O.N.L.U.S."

La sede della società è posta nel comune di Varese (VA).

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune è deliberato dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali ed unità locali, uffici.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge previste per le cooperative sociali e dal presente statuto.

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative sociali.

Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di Euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche dello statuto sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. Compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge n. 381/1991 ed eventuali modificazioni ed integrazioni attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della società, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,

nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i contratti a progetto.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci stipulando analoghi contratti di lavoro anche con terzi.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici, associativi e cooperativistici le cui attività risultino utili al conseguimento dei suoi scopi sociali nonché aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

La adesione agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività nell'ambito sociale, socio sanitario e socio educativo di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- consulenza, progettazione, promozione, assistenza a servizi, associazioni, imprese (amministrazioni locali, organismi privati) sulle varie problematiche legate al fenomeno migratorio e le rispettive normative, procedure;
- costruzione di percorsi formativi e attivazione di corsi di aggiornamento rivolti a mediatori linguistici interculturali e/o operatori del settore sociale, socio sanitario e socio educativo, insegnanti, volontariato, ecc.;
- interventi diretti e mirati di mediazione linguistica interculturale nell'ambito scolastico, per favorire l'accoglienza e ottimizzare l'inserimento degli alunni stranieri;
- interventi diretti e mirati di mediazione linguistica interculturale nell'ambito socio sanitario: ospedali, consultori familiari, distretti sanitari, privati, ecc.;
- interventi diretti e mirati di mediazione linguistica interculturale nell'ambito socio educativo: comuni, uffici giudiziari, questure, case circondariali, centri di accoglienza, comunità varie, sportelli di orientamento, consulenza, informazione ed assistenza sulla materia dell'immigrazione;
- scambio di informazioni, acquisizione e diffusione delle conoscenze sulle problematiche legate al fenomeno migratorio con altre strutture ed organismi (anche in partnership con altri organismi ed enti) in ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale;

- analisi del fabbisogno professionale del mercato del lavoro e aggiornata informazione sulla sua domanda-offerta, per facilitare l'inserimento lavorativo da parte dei cittadini stranieri immigrati, come soggetti in maggiore difficoltà occupazionale;

- progettare ed attuare una diversificata offerta formativa per i cittadini stranieri immigrati, avendo come obiettivi principali:

- . la loro formazione professionale vera e propria;
- . il loro orientamento lavorativo (formazione continua) anche in partnership con altri organismi ed enti;
- . produzione di beni e/o prestazioni di servizi socialmente utili o erogati alle imprese;

- traduzione e interpretariato in tutte le lingue delle comunità straniere più rappresentative, residenti sul territorio.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) - concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- 4) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 6) - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

SOCI

ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti interni.

Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Vi potranno essere soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa; il capitale da essi sottoscritto andrà a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. Vi potranno inoltre aderire soci possessori di quote di partecipazione cooperativa.

Possono altresì essere soci non cooperatori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in

Italia;

b) l'identificazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne presa visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge o di statuto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Nel libro soci può essere riportato, ove comunicato, anche il numero di fax

l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art 7 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

c) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.
La delibera di emissione delle quote a favore dei Soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa potrà indicare un termine decorso il quale il titolare delle quote avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali, nonché qualora il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora questi abbia cessato il rapporto di volontariato nella cooperativa;
- c) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno di 60 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;
- e) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. o mediante Raccomandata a mano.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART.15

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

SOCI SOVVENTORI

ART. 17

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che società in qualunque forma costituite, associazioni ed enti pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote ai soci sovventori.

Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio

dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 18

La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "quote di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "quote di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati per legge.

La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "quote di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "quote di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote. Per la disciplina delle "quote di partecipazione cooperativa", sarà adottato, in conformità alla normativa vigente in materia, un apposito regolamento. I possessori di "quote di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

REGOLAMENTI

ART. 19

Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, le quote dei soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa, ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa nel rispetto delle norme vigenti.

I regolamenti suddetti saranno proposti dall'Organo Amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci.

ART. 20

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto:

- a) della qualifica / professionalità;
- b) dei compensi erogati;
- c) del tempo di permanenza nella cooperativa;
- d) della tipologia del rapporto di lavoro;
- e) della produttività
- f) delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento del capitale sociale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di importo non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né di importo maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dal sovrapprezzo
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

ART. 22

Il capitale sottoscritto, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta o al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione.

Il socio sovventore che intenda vendere la propria quota dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare la propria quota o parte di essa, il prezzo della cessione, i termini di pagamento ed il nominativo dell'acquirente. Ove il prezzo fosse ritenuto eccessivo, in mancanza di accordo il prezzo sarà stabilito da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società, in base al valore effettivo della quota posta in vendita.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. La quota del socio sovventore alienante sarà acquistata da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART 24

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e sulla destinazione degli utili annuali, nei limiti previsti dalla legge, attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
- e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; è in ogni caso fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, le quote dei soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato;

DECISIONE DEI SOCI

ART. 26

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia. La convocazione della stessa deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la sede, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del presente statuto. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi, ivi compreso fax, posta elettronica, che ne assicurino la ricezione da parte dei destinatari. In ogni caso, l'avviso di convocazione va affisso nel rispetto dello stesso termine, nei locali della sede sociale.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 27

L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali e alla eventuale revoca;
- 3) determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore, se nominati.
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore, se nominati;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni e scissioni;
- 6) autorizza l'Organo Amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- 7) approva i regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo;
- 8) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 9) delibera su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo

almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni richieste dalla legge, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea, inoltre, viene convocata quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

ART. 28

L'assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti oltre la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 29

Le votazioni devono essere palesi.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale che convoca l'assemblea deve precisare

nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
. al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

. al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro socio;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 30

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni 5.000,00 Euro di capitale versato sino ad un massimo di 5 voti. Ai soci sovventori non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà una eventuale riduzione proporzionale dei voti di ciascun socio sovventore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia dipendente, amministratore, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al

voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente; in caso di loro assenza a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale assembleare deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 31

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove membri o da un Amministratore Unico o da due o più amministratori fino ad un massimo di cinque, con poteri congiunti o disgiunti. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i propri Soci. L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, calcolabile anche in relazione al risultato della gestione, e potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, con funzioni vicarie del Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché le materie di cui all'art. 2381 cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano materie su cui deliberare, nonché qualora sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare

a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax o messaggio di posta elettronica, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati ovvero sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ove nominato e gli altri, informati sulle materie da trattare, non si oppongano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Competono al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico i più ampi poteri per la gestione della società.

Agli amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina e qualora, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri.

Qualora sia stato nominato il Consiglio d'Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 32

All'Amministratore unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'amministratore delegato, nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale competono agli amministratori nominati senza dar luogo al consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 33

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e nel caso in cui tutti i suoi membri siano iscritti nell'albo dei revisori contabili, agli stessi potrà essere affidato anche il controllo contabile.

L'assemblea ha facoltà di nominare un revisore o società di revisione, cui affidare il controllo contabile, richiamandosi la disciplina dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 36

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e

per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

F.to Valentina Ameta

Ferdinando Cutino Notaio